49957/12

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 04/12/2012

SENTENZA N. 2177/2012

REGISTRO GENERALE N. 18254/2012

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANTONIO ESPOSITO	- Presidente -
Dott. ANTONIO PRESTIPINO	- Rel. Consigliere -
Dott. ALBERTO MACCHIA	- Consigliere -
Dott. PIERCAMILLO DAVIGO	- Consigliere -
Dott. ADRIANO IASILLO	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) MAMMOLITI CARMINE ANTONIO N. IL 02/02/1958

avverso l'ordinanza n. 3966/2007 CORTE APPELLO di MILANO, del 28/02/2012

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO PRESTIPINO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Udit i difensor Avv.;

In fatto e in diritto

Letto il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di Mammoliti Carmine Antonio avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Milano del 9.7.2012, che dichiarò l'inammissibilità dell'appello proposto dallo stesso ricorrente avverso la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Como il 28.2.2007, per il reato di ricettazione;

ritenuto che l'inammissibilità del gravame è stata affermata dalla Corte di merito sul più che condivisibile rilievo dell'assoluta genericità dei motivi articolati dal ricorrente con l'atto di impugnazione in punto di trattamento sanzionatorio, rilievo al quale la difesa oppone del tutto a-specificamente la deduzione dell'intervenuta prescrizione del reato (peraltro manifestamente infondata avendo la difesa effettuato il calcolo relativo non con riguardo alla pena prevista per il reato non circostanziato ma sulla base della non consentita considerazione della minore pena prevista dall'art secondo comma dell'art. 648 per l'ipotesi della lieve entità del fatto);

Alla stregua delle precedenti considerazioni il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4.12.2012.

Il consigliere relatore

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 28 DIC 2012

IL CANCELLIERE
Claudia Pianelli